

Quesito n. 12)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

In riferimento all' ART. 14 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI IN ACCONTO nella frase:

“L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria e assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso d'interessi legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.”

Si chiede se in deroga all'art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016 ai fini dell'erogazione dell'anticipazione debbano costituirsi entrambe le garanzie fideiussorie bancarie e garanzia assicurativa oppure se solo una delle due.

.....”

RISPOSTA

Trattasi di refuso. Ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 “L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori”

Si precisa comunque che ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve prestare, oltre alla fideiussione bancaria o assicurativa, una polizza assicurativa contro tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks (C.A.R.) per un importo di € 8.000.000,00 di cui

- per le opere oggetto del contratto € 7.000.000,00;
- per le opere preesistenti € 500.000,00;
- per demolizione e sgomberi € 500.000,00.

Modena 28/02/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Luca Biancucci

